



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0004963 P-4.22.1

del 29/05/2018



ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO (A)
Trasmissione per posta elettronica

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri - COM(2018) 324.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

ALLEGATO A

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

- Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE
- ✓ Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Presidenza del consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione
- ✓ Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE
- ✓ Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Nucleo di valutazione
- ✓ Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Nucleo di valutazione

- Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione

- Ministero della Salute
Nucleo di valutazione

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee
Ufficio per il coordinamento delle
politiche dell'Unione Europea

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

- **Codice della proposta:** COM(2018) 324 del 2/5/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0136 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Contesto della proposta

Lo Stato di diritto costituisce uno dei valori su cui è fondata l'Unione europea (art. 2, TUE). Per tale ragione, deve essere pienamente rispettato da tutti i Paesi che intendano aderire all'Unione (art. 49, TUE), oltre che dagli stessi Stati membri e dalle Istituzioni europee.

Il principale strumento per assicurare la tutela dei valori fondamentali di cui all'art. 2 è contenuto all'art. 7 del TUE che prevede – attraverso una procedura decisionale aggravata rispetto a quelle ordinarie – la possibilità di giungere a sanzionare lo Stato membro ritenuto responsabile di una violazione grave e persistente dei valori di cui all'art. 2 TUE.

Il ricorso a tale procedura, tuttavia, si è sino ad ora rivelato complesso, considerato sia il carattere particolarmente “traumatico” delle sanzioni da essa previste (che possono arrivare sino alla sospensione del diritto di voto in Consiglio) sia la difficoltà di raggiungere, in seno al Consiglio UE e al Consiglio europeo, le maggioranze richieste dallo stesso art. 7 per la sua attivazione¹.

Sono stati, pertanto, progressivamente stabiliti ulteriori meccanismi per la protezione dello Stato di diritto nell'Unione europea indipendentemente dal ricorso all'art. 7 TUE, o in fase precedente alla sua attivazione: la Commissione europea, nel marzo del 2014, ha istituito il “Meccanismo per lo Stato di diritto”², mentre il Consiglio UE ha avviato, a partire dal dicembre 2014, un Dialogo volto a

¹ Quattro quinti degli Stati membri (escluso quello interessato) per constatare il rischio di una violazione grave dei principi di cui all'art.2 e unanimità (sempre escluso il Paese interessato) per constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente.

² La Comunicazione COM(2014) 158 final dell'11 marzo 2014 stabilisce modalità di interlocuzione tra la Commissione ed uno Stato membro che adotti misure o tolleri situazioni che potrebbero condurre a compromissioni sistematiche dello Stato di diritto. Attraverso un dialogo strutturato (sistema di “pre-allarme” articolato in tre fasi: valutazione, raccomandazione, *follow-up*) con lo Stato in questione, la Commissione individua azioni “correttive” concrete che prevengano il ricorso ai meccanismi dell'art. 7 TUE.

promuovere e a salvaguardare lo Stato di diritto³, da tenersi annualmente in sede di Consiglio Affari Generali. La moltiplicazione dei meccanismi di promozione e tutela, tuttavia, non sembra essere riuscita nell'intento di rafforzare l'osservanza dei principi dello Stato di diritto nell'Unione. Viceversa, sono crescenti i segnali di un deterioramento della situazione in alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale, dapprima in Ungheria⁴, ora soprattutto in Polonia⁵.

È in tale contesto che si è iniziato a riflettere sulla possibilità di sospendere i finanziamenti erogati dal bilancio UE nei confronti di quei Paesi che si rendano responsabili di violazioni gravi e persistenti dei principi dello Stato di diritto. In tal senso si sono espressi alcuni Stati membri (tra gli altri, Italia⁶ e Germania⁷) nonché lo stesso Parlamento europeo⁸, nei contributi presentati in vista dell'avvio del negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP).

Anche la Commissione europea, nella Comunicazione presentata in preparazione del Vertice informale svoltosi a Bruxelles il 23 febbraio u.s., aveva anticipato la possibilità di rafforzare il collegamento tra bilancio dell'Unione europea e rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea.

2. Finalità generali

Come chiarito al punto 2 del preambolo della proposta, il concetto di Stato di diritto implica il rispetto di una serie di principi, specificati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione: legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, separazione dei poteri, tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti.

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione nell'ambito del pacchetto relativo al Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, si basa sul presupposto che il rispetto di tali principi costituisca un requisito essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi finanziati dal bilancio UE⁹. Secondo la Commissione, sviluppi che mettessero a rischio il rispetto di

³ Nel corso del proprio semestre di Presidenza di turno del Consiglio UE (II semestre 2014), l'Italia ha guidato un confronto approfondito sulle opzioni disponibili per rafforzare il ruolo del Consiglio nella tutela dello Stato di diritto, sulla base dei Trattati vigenti. In occasione del Consiglio Affari Generali (CAG) del 16 dicembre 2014 sono state adottate specifiche Conclusioni che prevedono un impegno degli Stati membri ad instaurare – con cadenza annuale ed in seno al CAG – un dialogo tra tutti gli Stati membri, volto a promuovere e salvaguardare lo Stato di diritto nel quadro dei Trattati. L'esercizio del Dialogo annuale ha sin qui consentito di dibattere temi quali "integrazione dei migranti e valori fondamentali dell'Unione" e "media, pluralismo e Stato di diritto nell'era digitale".

⁴ L'Ungheria è stata oggetto, nel corso del 2015, di una serie di denunce da parte del Parlamento europeo per possibili gravi violazioni dei valori di cui all'art. 2 TUE.

⁵ A partire da luglio 2016, la Commissione europea ha inviato alla Polonia, nell'ambito del Meccanismo per lo Stato di diritto, quattro successive raccomandazioni per porre rimedio al rischio di violazione grave dello Stato di diritto a seguito della controversa riforma del sistema giudiziario nazionale. Lo scorso dicembre, dopo aver tentato di coinvolgere Varsavia in un dialogo costruttivo, la Commissione ha avviato la prima fase della procedura ex art. 7 TUE, che potrebbe condurre la Polonia ad essere formalmente sanzionata con la sospensione di alcuni diritti che le derivano dallo status di Membro.

⁶ Documento di posizione nazionale in materia di futuro Quadro Finanziario Pluriennale, aprile 2017: "Prima che al rispetto dei parametri macroeconomici, eventuali condizionalità, nel caso della coesione così come in altri settori, dovrebbero guardare al rispetto dei valori fondamentali e delle regole di convivenza all'interno dell'Unione, tenendo in adeguata considerazione i principi dello Stato di Diritto (*Rule of Law*) che ne rappresentano la vera spina dorsale".

⁷ Posizione del Governo federale sulla politica di coesione UE dopo il 2020, "Creare incentivi addizionali per le riforme strutturali", maggio 2017: "Andrebbe inoltre verificato che l'ottenimento dei fondi di coesione dell'UE rispetti i principi fondamentali dello Stato di diritto."

⁸ Relazione 2017/2052 (INI), punto 119.

⁹ L'art. 317 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone agli Stati membri di cooperare con la Commissione europea per garantire che gli stanziamenti UE siano utilizzati secondo i principi della "buona gestione

tali principi potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione sia in maniera diretta – ad esempio in quanto potrebbero ostacolare la prevenzione e la repressione di frodi e illeciti nell'utilizzo dei Fondi UE – sia in maniera indiretta, in conseguenza del prevedibile deterioramento del clima economico generale¹⁰, che finirebbe per compromettere l'efficacia a lungo termine degli stessi Fondi.

È questo stretto collegamento tra Stato di diritto e bilancio dell'Unione che spinge la Commissione a proporre l'introduzione di una sorta di meccanismo di "autotutela finanziaria", che permetterebbe all'Unione di "reagire" a fronte di sviluppi in grado di compromettere, direttamente o indirettamente, i propri interessi finanziari.

3. Contenuto

L'art. 3 della proposta di regolamento chiarisce che la reazione da parte dell'Unione sarebbe limitata ai casi di "carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro che comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione". Tali carenze si verificherebbero, in particolare, quando ad essere danneggiati siano il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell'Unione, di quelle responsabili per le indagini e per l'azione penale di repressione delle frodi a danno del bilancio dell'Unione, e degli organi giurisdizionali cui compete il controllo di queste attività. Esempi concreti di simili situazioni sarebbero casi di minacce all'indipendenza della magistratura, di mancata assegnazione di risorse sufficienti per il buon funzionamento delle autorità pubbliche, così come di mancata repressione di eventuali condotte arbitrarie e illegittime da parte di queste stesse autorità.

Una volta accertata l'esistenza di una tale carenza, l'Unione potrebbe agire a tutela dei propri interessi adottando una serie di misure, specificate all'art. 4 della proposta, che comprendono la sospensione dei pagamenti e degli impegni a valere sul bilancio UE, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli accordi esistenti e il divieto di assumere nuove obbligazioni con i destinatari. La stessa disposizione stabilisce che le misure adottate non inciderebbero sull'obbligo dello Stato membro di dare esecuzione al programma o al fondo che sia stato toccato dalla misura, compreso l'obbligo di pagare i percettori/beneficiari finali. Le misure adottate dovrebbero, infine, essere proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza individuata e dovrebbero, possibilmente, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

La procedura per l'individuazione di una carenza generalizzata è disciplinata al successivo art. 5, che stabilisce l'obbligo per la Commissione, nel caso ritenga vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni di cui all'art. 3 sono soddisfatte, di trasmettere al Paese interessato una notifica in cui espone i motivi su cui ha fondato la propria conclusione. Nell'effettuare questa valutazione, la Commissione può tener conto di tutte le informazioni pertinenti, comprese le decisioni della Corte di Giustizia dell'unione, le relazioni della Corte dei Conti e conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali competenti.

finanziaria".

¹⁰ Secondo la Commissione europea, le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti e il corretto funzionamento del mercato interno prosperano al massimo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

Anche sulle base delle informazioni fornite, entro un mese, dal Paese interessato, la Commissione può decidere di presentare al Consiglio un atto di esecuzione contenete le misure di cui all'art. 4 che ritiene appropriate; la proposta della Commissione si intende adottata dal Consiglio a meno che questo non la respinga, a maggioranza qualificata, entro un mese (cd. sistema di voto a cd. maggioranza qualificata invertita).

La stessa procedura può essere utilizzata dalla Commissione europea per proporre la revoca totale o parziale delle precedenti misure.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è individuata nell'art. 322, lettera a) del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano, mediante regolamenti, le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti.

Rispetto all'obiettivo di protezione del bilancio contro le violazioni generalizzate della Rule of Law, la base giuridica individuata non appare del tutto appropriata, dal momento che l'art. 322 consentirebbe di definire soltanto regole finanziarie sulle modalità e sull'esecuzione del bilancio. L'impressione è che il Regolamento miri a costituire uno strumento volto a dare attuazione all'art. 19 TUE (principio della tutela giurisdizionale effettiva), ritenuto espressione di uno dei valori dell'art. 2 TUE, senza incorrere nelle difficoltà di applicazione concreta dell'art. 7 TUE (e dell'art. 258 TFUE sulla procedura d'infrazione). In tale contesto, diventa comprensibile la procedura di accertamento descritta nell'art. 5 della proposta, che attribuirebbe alla Commissione un potere di accertamento di cui allo stato non dispone.

In altre parole, il "centro di gravità" della proposta, rispetto al quale va definita la base giuridica, si dovrebbe individuare nella protezione dei valori di cui all'art.2 TUE (e 19 TUE) e non nella protezione degli interessi finanziari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di assicurare tutela del bilancio e gli interessi finanziari dell'Unione europea non potrebbe essere realizzato a livello degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La rispondenza del progetto di regolamento al principio di proporzionalità è da verificarsi, considerata anche l'assenza di valutazione d'impatto. La Commissione sostiene che la

proporzionalità delle “sanzioni” (sospensione o riduzione dei finanziamenti, divieto di concludere nuovi impegni ecc.) sarà garantita dalla Commissione stessa, la quale terrà in considerazione la gravità della situazione, la durata e la ricorrenza della condotta sanzionabile da parte dello Stato membro, e la sua disponibilità a collaborare per porre fine alla violazione dello Stato di diritto riscontrata. Nelle proprie valutazioni, inoltre, la Commissione potrà tenere conto di una varietà di informazioni, comprese le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione, le relazioni della Corte di conti europea e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali, oltre che di informazioni supplementari richieste allo Stato membro interessato. Ciò dovrebbe assicurare una valutazione ponderata e “oggettiva”. Resta, tuttavia, alla Commissione un ampio margine di discrezionalità, non solo nel valutare la gravità della condotta del Paese di cui trattasi e nello stabilire l’entità della sanzione, ma anche a monte, nella selezione delle “pezze d’appoggio” su cui fondare i propri giudizi. Al riguardo, occorre ricordare che gli organismi internazionali (governativi e non) che compilano indici di conformità ai principi dello Stato di diritto sono numerosi e prendono in considerazione variabili molteplici e diverse. In altre parole, la Commissione sarebbe libera di scegliere l’indicatore più adatto a confermare la propria valutazione.

In tale quadro, il ruolo del Consiglio sarebbe solo quello di vidimatore finale della decisione della Commissione, che esso potrà modificare o respingere a maggioranza qualificata.

Va inoltre tenuto presente che esistono già, nel diritto dell’Unione, strumenti espressamente volti a conseguire l’obiettivo finale della proposta, sul piano della difesa dei valori di cui all’art. 2 TUE (art. 7 TUE), dell’effettiva tutela giurisdizionale (art. 19 TUE, art. 258 TFUE) e del contrasto alle frodi, alla corruzione e ad altre violazioni nell’attuazione del bilancio. A questo proposito si pensi solo al complesso meccanismo di condizionalità ex ante ed ex post esistente nell’ambito della Politica di Coesione, ai meccanismi di controllo (auditing ecc.) già esistenti nell’ambito dei singoli programmi, al ruolo dell’Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF), ecc..

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L’obiettivo di utilizzare il bilancio UE per rafforzare il quadro valoriale dell’Unione europea e promuovere il rispetto dello Stato di diritto tra gli Stati membri, è di per sé condivisibile e l’Italia lo ha sostenuto in varie sedi, a partire dal documento di posizione nazionale in materia di futuro Quadro Finanziario Pluriennale di aprile 2017. In tale contesto, si è rappresentata l’esigenza di assicurare la piena adesione ai valori fondamentali ed alle regole di convivenza all’interno dell’Unione, con riferimento sia allo Stato di diritto sia agli obblighi di solidarietà che legano gli Stati membri. Il bilancio rappresenta da sempre uno strumento di solidarietà: i Paesi più ricchi concorrono al finanziamento di politiche che avvantaggiano prevalentemente le economie più deboli, nell’assunto che sia interesse comune garantire una crescita equilibrata e la graduale convergenza economica e sociale di tutti i territori europei. A tale contributo di solidarietà non è tuttavia corrisposto analogo spirito di collaborazione nella gestione di fenomeni come quello migratorio, il cui peso preponderante è ricaduto sui Paesi di prima accoglienza dei flussi. Alcuni Stati membri – peraltro tra i maggiori beneficiari dei fondi strutturali europei – hanno rifiutato di

accogliere le quote di spettanza di migranti e richiedenti asilo, non solo in violazione di specifiche norme UE, ma anche in spregio delle basilari regole di leale cooperazione tra Stati membri. Il suggerimento avanzato da parte italiana era dunque quello di sanzionare simili comportamenti anche attivando la leva del bilancio, al fine di evitare una inaccettabile “solidarietà a senso unico”. In quest’ottica, la proposta della Commissione, nella sua formulazione attuale, non può che suscitare perplessità. L’Esecutivo europeo sposta la questione dal piano politico a quello tecnico, proponendo uno strumento di carattere eminentemente finanziario (da cui anche la base giuridica individuata). In questo modo, restringe il campo d’azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all’art. 2 TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, ecc.) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri. Non solo: la discrezionalità lasciata alla Commissione nella qualificazione e quantificazione delle situazioni di carenza generalizzata in materia di Stato di diritto sembra eccessiva e troppo ampio pare il ventaglio di strumenti (decisioni della Corte di giustizia dell’Unione, relazioni della Corte di conti europea e, soprattutto, conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali) cui essa potrebbe fare ricorso per giustificare le proprie valutazioni. Il rischio è che ad essere presi in considerazione finiscano per essere fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, certamente disfunzionali, ma rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata. Ciò tanto più in quanto il meccanismo di voto proposto per il Consiglio, la c.d. maggioranza qualificata inversa, rende difficoltosi eventuali “aggiustamenti” da parte degli Stati membri.

Il progetto di regolamento rappresenta, per la Commissione, un elemento centrale del “pacchetto QFP”. Esso dovrebbe quindi idealmente essere approvato con la stessa tempistica pensata per le restanti proposte (nelle ambizioni della Commissione, prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo di maggio 2019 e, come termine ultimo entro la fine dell’attuale periodo di programmazione, a dicembre 2020). L’approvazione della proposta, tuttavia, non è determinante ai fini dell’entrata in vigore, nei tempi previsti, del nuovo QFP. Eventuali ritardi (ma anche la mancata adozione dell’atto) non avrebbero pertanto conseguenze sul bilancio europeo.

2. Conformità del progetto all’interesse nazionale

La reale conformità del progetto all’interesse nazionale potrà essere valutata solo all’esito del negoziato. Come già osservato, la creazione di un legame tra fondi del bilancio europeo e rispetto dei principi dello Stato di diritto risponde all’interesse nazionale, laddove esso contribuisce ad un level playing field tra Paesi dell’Unione europea ed a rafforzare il quadro valoriale comune. Le modalità di attuazione proposte sembrano, tuttavia, deviare dagli obiettivi che il regolamento si prefigge, con il rischio di possibili ripercussioni negative anche per l’Italia. Anche il meccanismo di voto previsto all’art. 5.7 (*reverse qualified majority*) potrebbe avere conseguenze indesiderate.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Al momento in cui si scrive, non è ancora stato definito il contesto nel quale sarà condotto il

negoziato sulla proposta. Esso intersecherà però, con molta probabilità, il negoziato più ampio sulle altre componenti del pacchetto QFP. Queste verranno analizzate nei diversi Gruppi di lavoro del Consiglio, e, per quanto riguarda gli aspetti orizzontali, da un apposito Gruppo Amici della Presidenza a supporto del COREPER. La formazione consiliare di riferimento sarà il Consiglio Affari Generali (ma non è escluso il coinvolgimento del Consiglio europeo).

Alcuni Stati membri – in particolare Ungheria e Polonia – hanno già fatto presente la propria netta contrarietà alla proposta, altri (Grecia, Repubblica Ceca) hanno espresso cautela. A favore si sono invece sin qui pronunciati Finlandia, Germania, Svezia, Belgio e Francia. Nonostante il tentativo della Commissione di qualificare il meccanismo proposto come semplice “meccanismo di bilancio”, l’impressione generale degli Stati membri è che la proposta incorpori un profondo valore politico. E’ quindi da attendersi un negoziato complesso e teso.

Per quanto riguarda la posizione nazionale, in sede di negoziato sembra opportuno promuovere un riavvicinamento della proposta allo spirito originario con cui essa è stata suggerita da parte italiana, stabilendo una autentica condizionalità di carattere politico, capace di sanzionare violazioni importanti dei principi democratici e comportamenti egoistici da parte di alcuni Stati membri. Opportuni accorgimenti andranno al contempo adottati per evitare che la leva del bilancio comune sia attivata per punire semplici carenze di ordine amministrativo, per cui sono già attivi meccanismi di correzione e censura.

Una aggiornata valutazione di appropriatezza, proporzionalità e rispondenza all’interesse nazionale potrà essere operata nei prossimi mesi, in considerazione dell’andamento del negoziato e delle modifiche che la proposta verosimilmente subirà nel corso della discussione.

C. Valutazione d’impatto

Così come è attualmente formulata, la proposta di regolamento non comporta di per sé spese. Non sono peraltro stimabili i costi che deriverebbero dall’applicazione all’Italia di eventuali future sanzioni, anche perché la proposta in questione deve ancora essere negoziata ed è quindi impossibile, al momento, conoscere i lineamenti e l’effettiva portata del futuro regolamento.. La proposta non ha effetti sull’ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, né sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Essa non dovrebbe avere conseguenze sulle attività dei cittadini e delle imprese, in quanto, anche in caso di ipotetica sanzione, lo Stato avrebbe l’obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali dei fondi “congelati” o tagliati.